

Verbale Assemblea Straordinaria Associazione 25 Aprile

Oggi 31 dicembre 2022 alle ore 17,30 si è riunita, in seconda convocazione, presso Via Speciano, 2 CR l'assemblea dei soci dell'associazione 25 APRILE per apportare allo statuto le modifiche richieste dall'Ufficio RUNTS con pec del 11 novembre 2022, al fine del perfezionamento della trasmigrazione dell'associazione nella sezione b) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Presiede l'assemblea il legale rappresentante, sig. Bergonzi Piergiorgio, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Cigolini Silvia e constata e fa constatare che sono presenti tanti soci quanti quelli richiesti dallo statuto vigente.

Il Presidente chiarisce che le modifiche introdotte sono relative a adeguamenti richiesti dall'Ufficio provinciale del RUNTS a seguito di documenti di prassi Ministeriale che nel tempo, dal 2019 a tutto il 2022, hanno modificato il contenuto di taluni aspetti statutari non disciplinati dal Codice del Terzo Settore. A seguito dei nuovi orientamenti espressi dal Ministero si è reso necessario provvedere a modifiche non sostanziali, in particolare all'articolo 15 dello statuto approvato a novembre 2020, poiché in assenza di adeguamento in linea con quanto richiesto dagli uffici non è possibile il consolidamento dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I soci approvano le modifiche richieste al testo dello statuto qui allegato.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 19,00.

Cremona , 31 dicembre 2022

Il legale rappresentante

Piergiorgio Bergonzi

Il segretario verbalizzante

H. Silvia Cigolini

REGISTRATO A CREMONA IL 30 GEN 2023 AL N° 199 SERIE 3
VERSATI €
IDENTIFICAZIONE TM 223 L 000 199 000 I /



L'IMPRESA È PREPOSTA
Maria Rita Olivetti



Statuto Associazione 25 Aprile di Cremona aps

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituito in Soresina l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato "Associazione 25 aprile di Cremona - APS", di seguito indicato con il termine "Associazione".

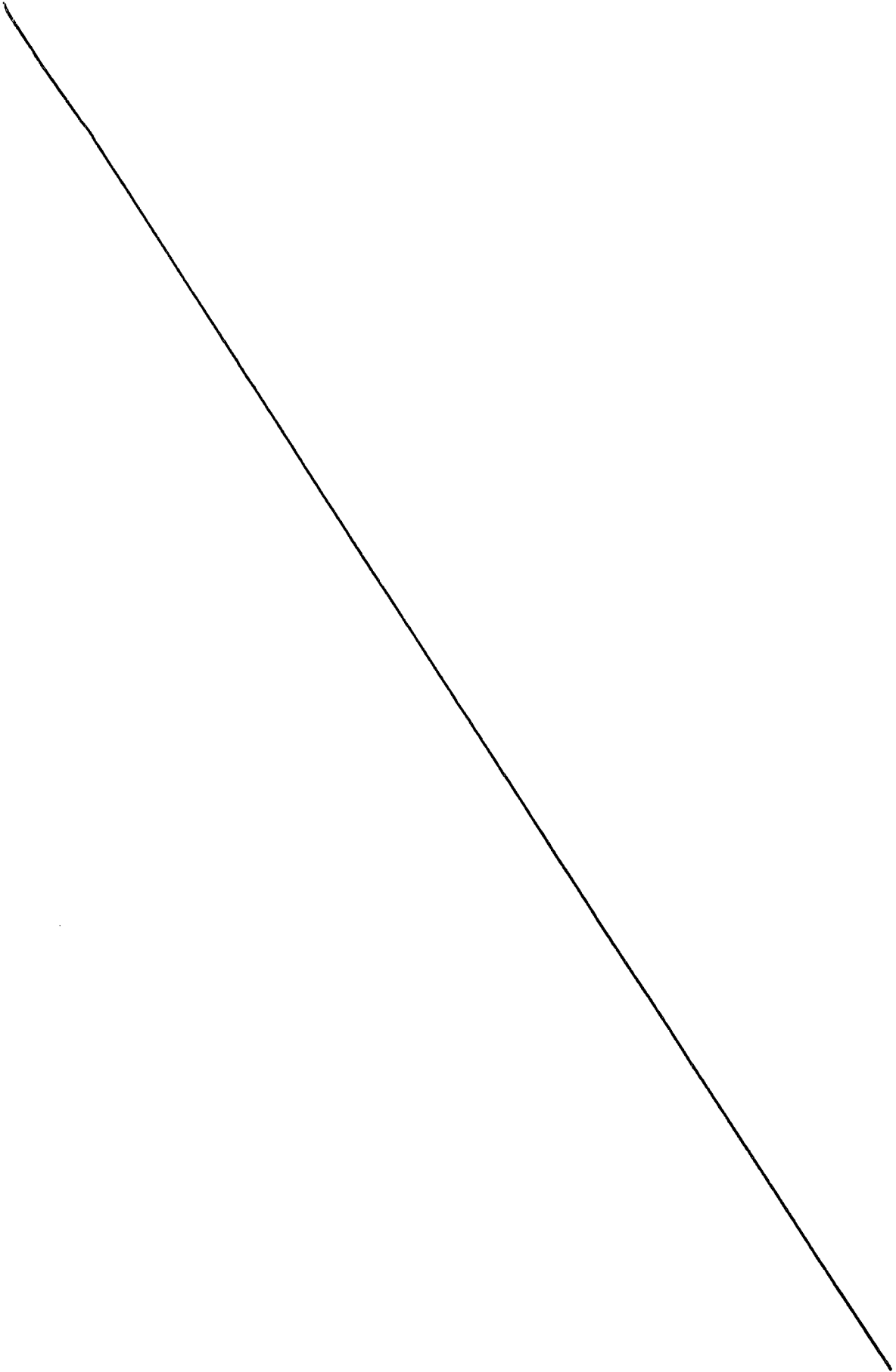
L'Associazione ha sede nel Comune di Cremona (CR) Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Dlgs n. 117/2017.

Art. 2 - Finalità e attività.

L'Associazione persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per i seguenti scopi:

- Promuovere lo studio e la conoscenza della Costituzione italiana tramite iniziative che possano contribuire anche alla realizzazione dei principi e dei diritti fondamentali da essa proclamati: primi fra tutti il lavoro, l'uguaglianza economica e sociale dei cittadini, la democrazia politica;
- Alla luce di tali principi promuovere la conoscenza critica della realtà sociale ed economica attuale e delle principali problematiche che la caratterizzano quali: il lavoro, la cultura e l'istruzione, l'ambiente, le differenze di genere, la pace, la salute, l'integrazione;
- Promuovere l'approfondimento e la conoscenza di tali problematiche generali nella specificità con cui esse si manifestano nella realtà territoriale anche attraverso la collaborazione e il necessario interscambio con le realtà culturali, associative, del volontariato, istituzionali, sociali e politiche operanti sul territorio stesso.

L'Associazione, nel perseguire gli scopi di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n.117/2017, art.5, co.1 lettere:



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 Dlgs 117/2017
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

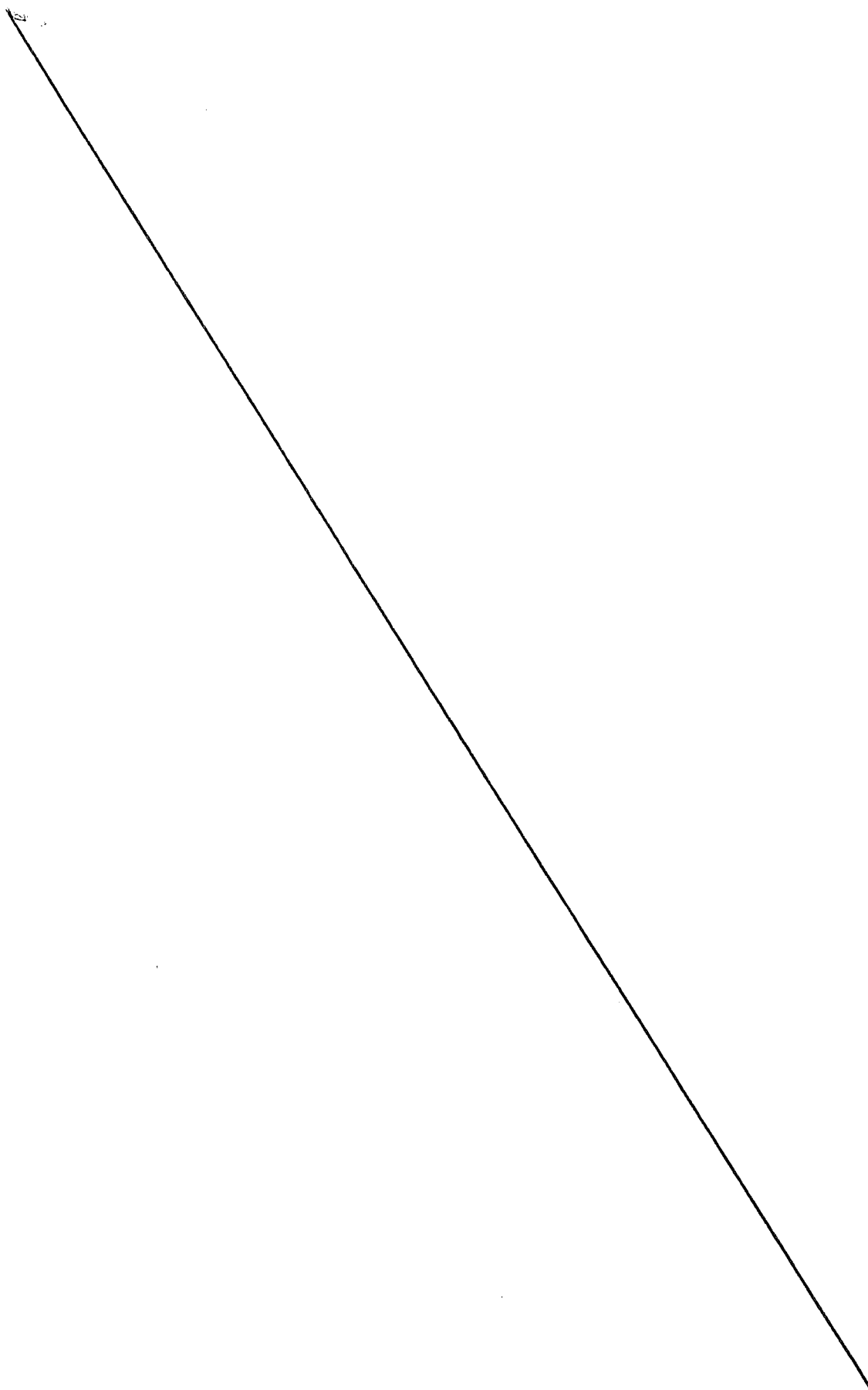
L'Associazione 25 Aprile associa i cittadini che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali. L'Associazione intende rispondere – mediante le attività sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell'intera collettività. In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- Presentazione e promozione di libri, studi, pubblicazioni di carattere nazionale e locale;
- Confronti, tavole rotonde, dibattiti, conferenze, percorsi formativi;
- Attività culturali e ricreative varie.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche tra i propri associati, fatto salvo quanto previsto sotto in tema di volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il carattere secondario e strumentale delle stesse troverà evidenza nel bilancio /rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 - I Soci.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori i quali eserciteranno i diritti dei figli minori in qualità di associati.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

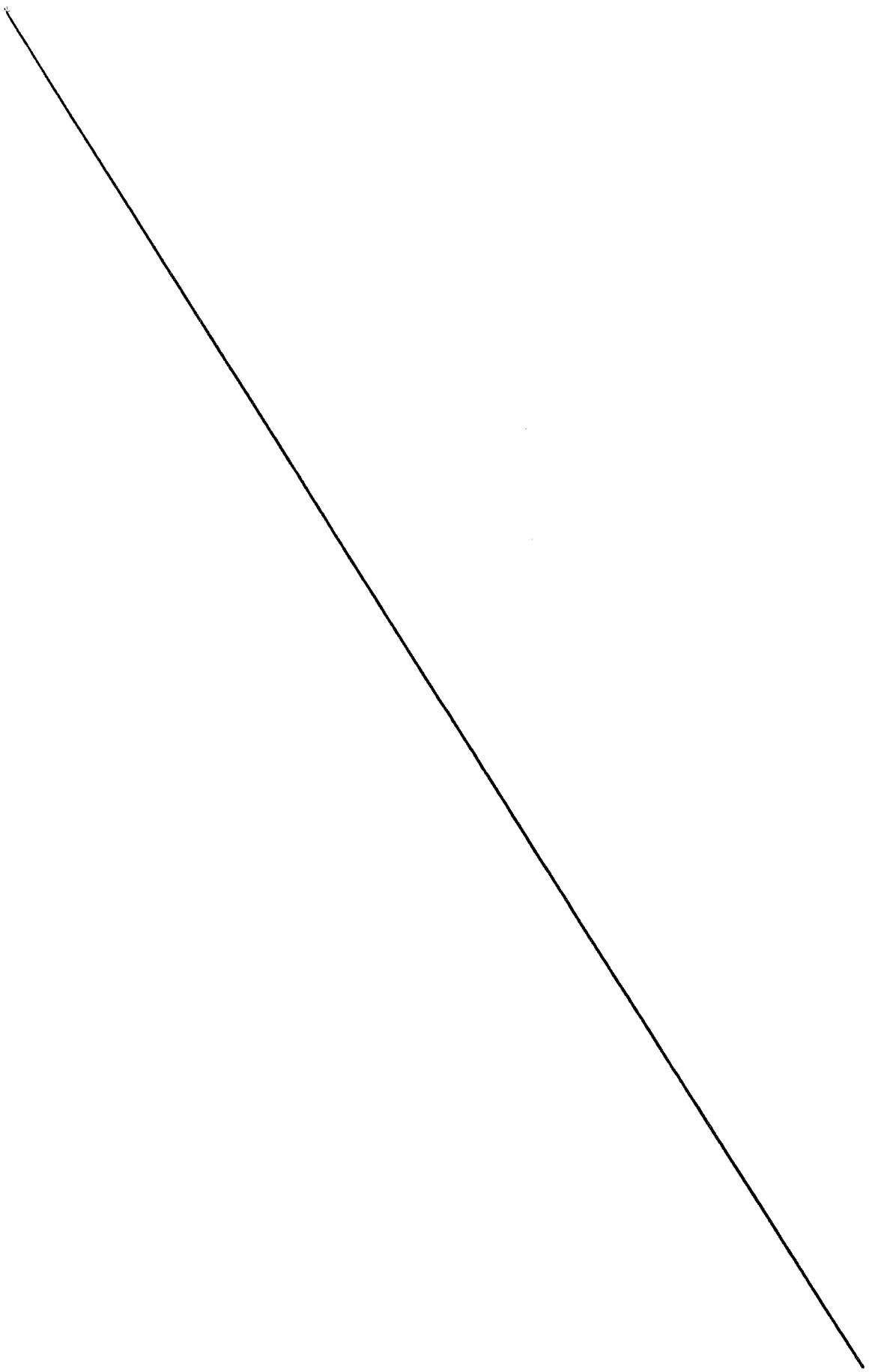
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. La divisione dei Soci nelle suddette



categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa. E' sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per: decesso; decadenza per mancato pagamento della quota associativa; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

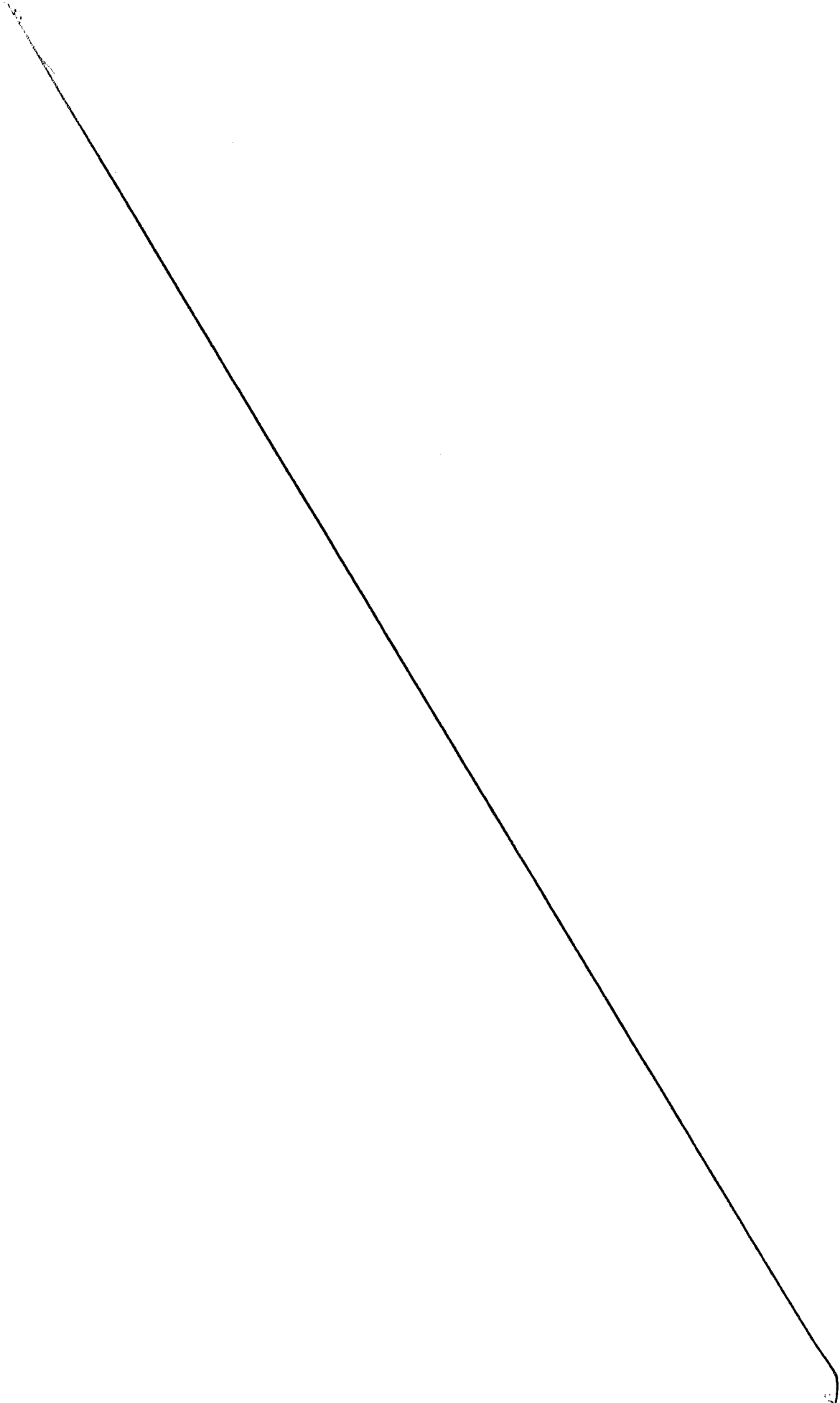
L'assemblea, all'uopo convocata, delibera, previo contraddittorio, delibera in via definitiva. L'esclusione ha effetto alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci. I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- l'organo di controllo e/o di Revisione legale quando previsto per legge.

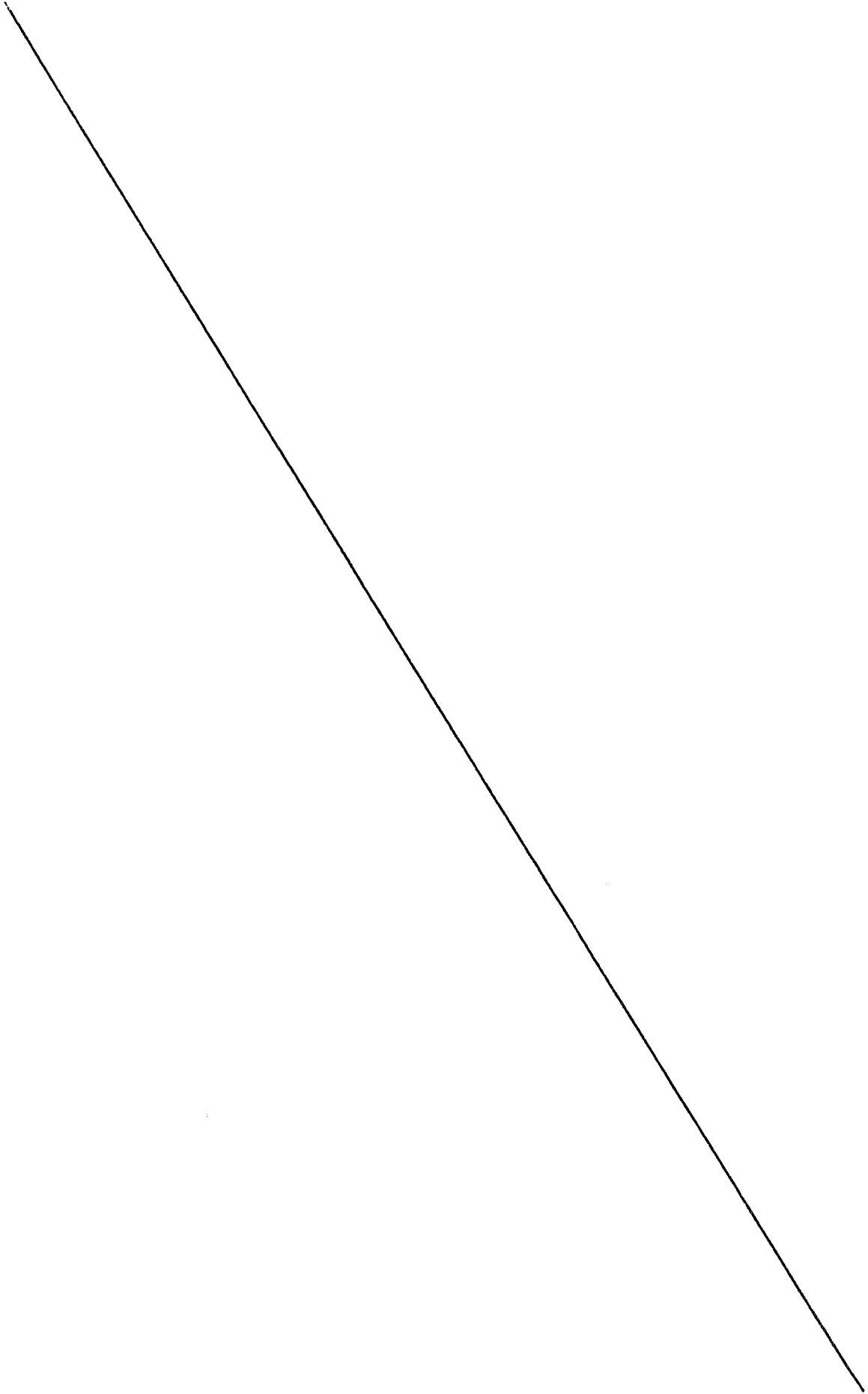
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. I Soci che ricoprono cariche associative, non percepiscono alcun compenso, spetta a loro eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività e fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- discutere e approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente e deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro



comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto.

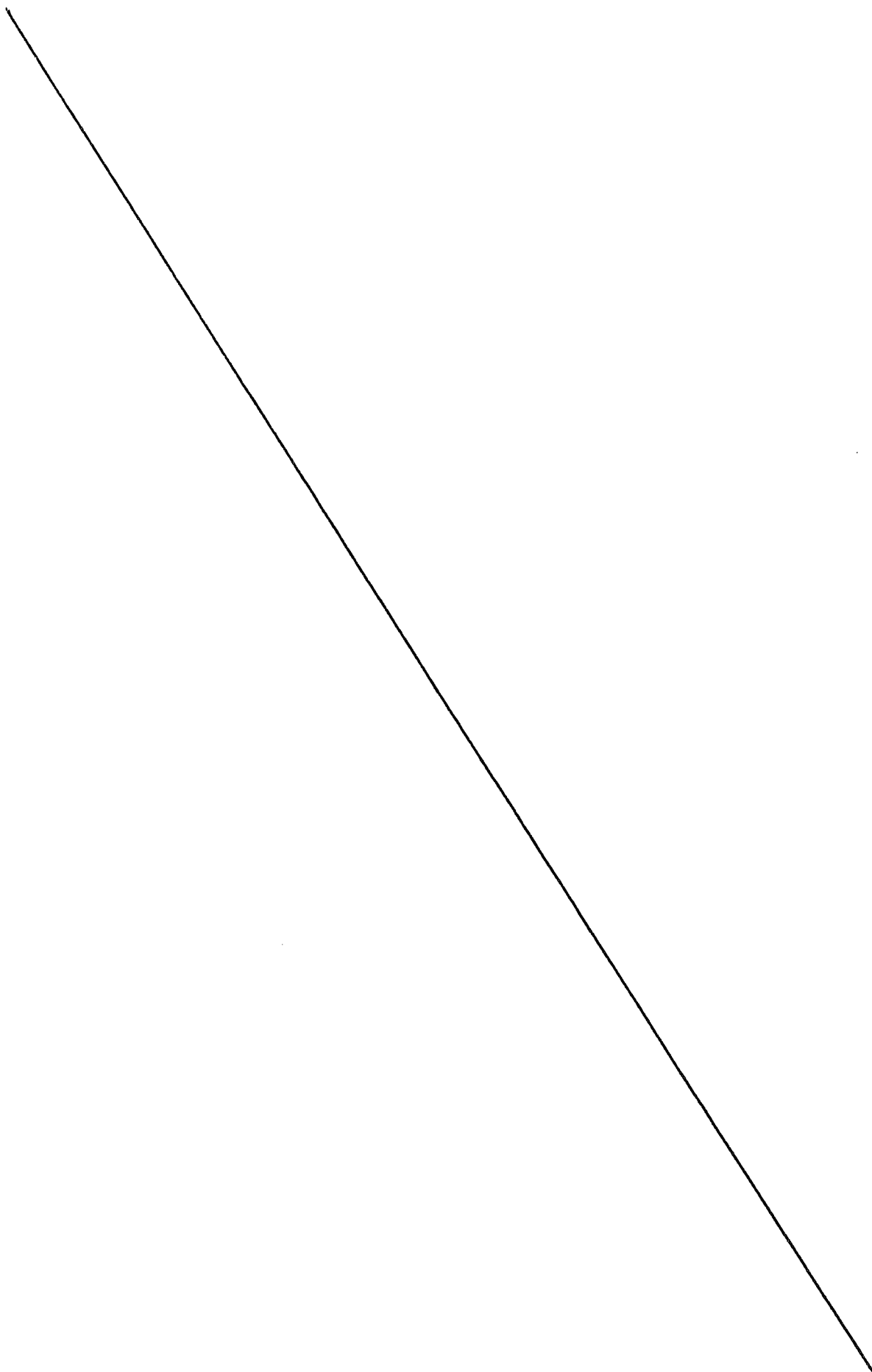
Art. 8 Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione, è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai



pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

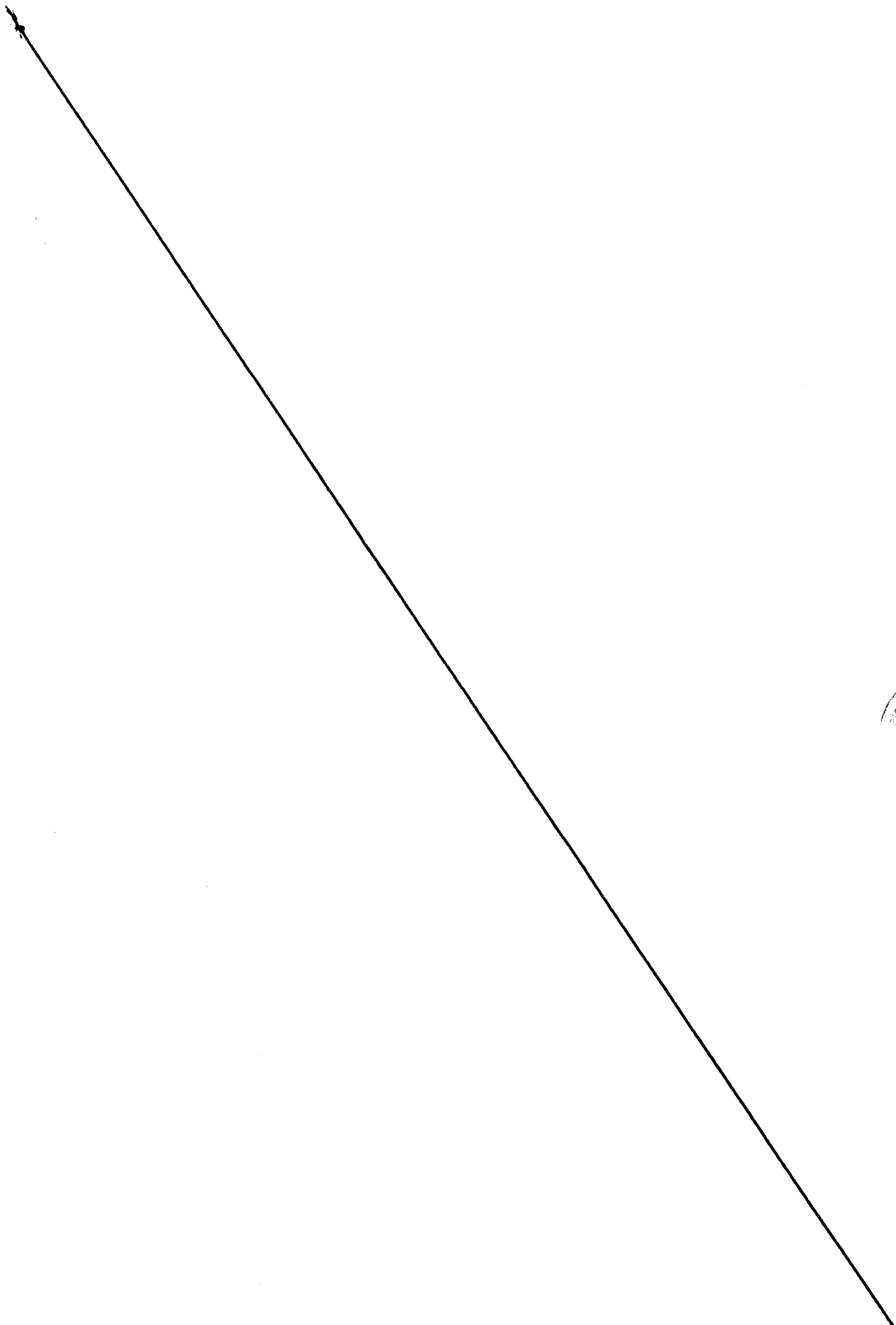
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- deliberare l'ammontare della quota associativa e i termini per il versamento

Nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'assemblea che provvederà alla nomina dei consiglieri mancanti.

I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o, in subordine, il Consigliere più anziano di età o in assenza il Consigliere più diligente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il



Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 10 - Il Segretario.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.11 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 12 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) Il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati ai sensi di legge, sono tenuti a cura di quest'.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente co. 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Patrimonio sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;



-fondi di riserva;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;

-contributi di privati;

-contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

-rimborsi derivanti da convenzioni;

-quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

-ricavi da attività diverse;

-ogni altro tipo di entrata strumentale alle AIG.

Art. 14 - Il Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.¹

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, D.M. 39/2020.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio, ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento ma in ogni caso lo stesso dovrà essere approvato entro il termine del deposito al RUNTS.

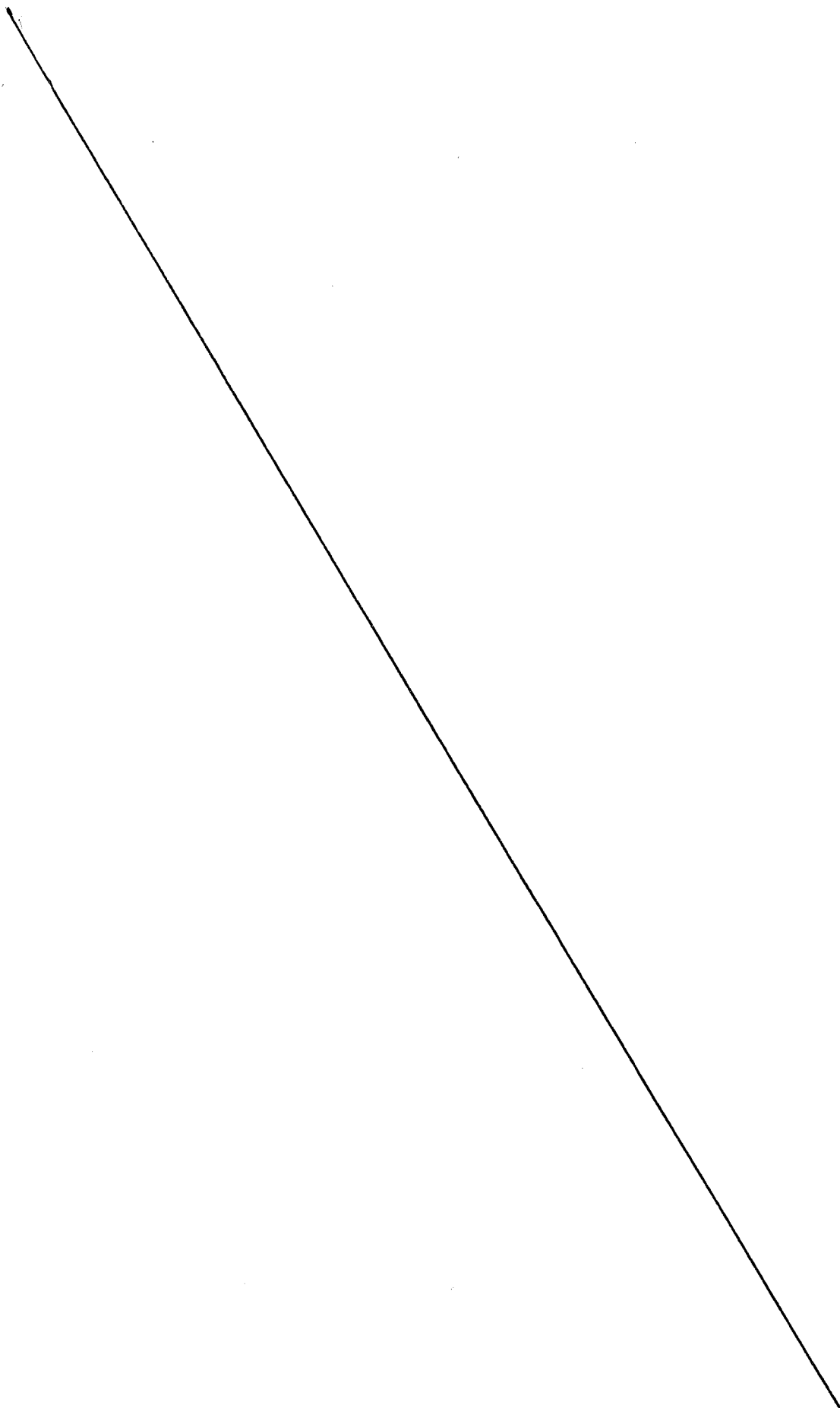
La bozza del bilancio consuntivo del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 Organo di controllo e/o di Revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

¹ Verificare che lo statuto vigente preveda un esercizio sociale corrispondente.

In caso contrario uniformare tale norma all'esercizio previsto nello statuto vigente. Pertanto si consiglia di verificare i termini per l'approvazione del bilancio consuntivo e, se del caso, uniformarli con quelli previsti dallo statuto vigente.



I soggetti nominati durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 16– Modifiche dello Statuto.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 1/3 la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Disposizioni finali.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Dlgs 117/2017 e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO

M. Silve Cefo

IL PRESIDENTE

Pierquinto Reponi

